

## ATTO DI TRANSAZIONE

Tra:

**C.R.E.A.** - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (C.F. 97231970589, di seguito CREA, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Prof. Andrea Rocchi nominato con DPCM del 28.02.2024 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Roma, Via della Navicella 2/4

e

.....  
.....

### Premesso

1. che con sentenza n. 4698/2020 del 4.3.2020, il Tribunale di Roma, Sezione XVII civile – Sezione Impresa, ha accertato e dichiarato il diritto del sig. ...., dipendente in quiescenza del CREA ed inquadrato nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, quale costituutore delle varietà vegetali Carmen, Norma, Turandot, al compenso ex art. 23 R.D. n. 1127/1939, liquidato nella misura di € 20.000,00 (ventimila/00);
2. che con lo stesso provvedimento, inoltre, il Tribunale ha accertato e dichiarato il diritto di ....., quale costituutore delle varietà Aida, Bohème e Falstaff, al compenso ex art. 64 D.Lgs n. 30/2005 nei confronti del CREA, demandando ad un Collegio di Arbitratori la determinazione dell'ammontare ex art. 64, co. IV, D.Lgs. n. 30/2005, solo in mancanza di accordo tra le parti;
3. che con la sentenza n. .... emessa dalla Corte d'Appello di Roma, è stata rigettata l'impugnazione proposta dal CREA ed è stato accolto l'appello incidentale proposto da ....., determinando e condannando l'Ente al pagamento della somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di equo premio ai sensi dell'art. 23, co. 2 l.i. per le varietà di pero Norma, Carmen e Turandot, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali, del primo e secondo grado di giudizio, in capo all'Ente;
4. che per le varietà Aida, Bohème e Falstaff la sentenza di appello ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure, che ha demandato, in mancanza di accordo tra le parti, ad un Collegio di Arbitratori, ex art. 64, co. IV, D.Lgs. n. 30/2005 la determinazione del quantum spettante a .....
5. che con nota prot. n. .... l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che la sentenza emessa dalla Corte d'Appello non risulti censurabile in sede di legittimità, considerato che il Giudice ha stabilito che non ci si trovasse di fronte ad una invenzione "di servizio" ma ad una c.d. "invenzione d'azienda" per il quale era dovuto, invece un compenso, non essendo il ..... inquadrato come ricercatore, ma come semplice dipendente;
6. che il Regolamento brevetti del CREA adottato con Delibera del CdA n. 6 del 1° febbraio 2019, prevede agli artt. 7 e 8 paragrafo 3, la liquidazione dell'equo premio dovuto ai costitutori nella misura del 50% dei corrispettivi complessivi dei primi 5 anni di sfruttamento economico della varietà, da erogare una tantum, al netto delle spese sostenute dal CREA, da versare dopo la concessione del brevetto e/o la privativa;
7. che la varietà Falstaff, la cui privativa è stata concessa al n. EU 47553 dell'11.9.2017, ha prodotto royalty per i primi 5 anni, dal 2014 al 2018, per € 100.929,60

(centomilanovecentoventinove/60), come risulta dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado, che si è concluso con la sentenza menzionata sub 1;

1

8. che il 50% del suddetto importo pari a € 50.464,80 (cinquantamilaquattrocentosessantaquattro/80) andrà, pertanto, suddiviso tra i quattro costitutori, secondo il prospetto di ripartizione dei proventi sottoscritto l'11.9.2017, dal quale risulta spettante a ..... il 35%, pari a € 17.662,68 (diciassettemilaseicentosessantadue/68);
9. che le varietà Aida e Bohème non hanno prodotto royalty, in quanto utilizzate a scopo scientifico e non commerciale.

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue

Articolo 1 – Le parti concordano sulla quantificazione dell'equo premio per Falstaff spettante a ..... nella misura di € 17.662,68 (diciassettemilaseicentosessantadue/68), come risulta dall'applicazione del 35% sulla metà dell'imponibile delle royalties incassate dal CREA per i primi 5 anni di sfruttamento commerciale della varietà, previa rinuncia ad ulteriori pretese.

Articolo 2 – Le parti, in virtù di quanto sopra, rinunciano al ricorso al Collegio degli Arbitratori, per la quantificazione dell'equo premio per Falstaff, che sarebbe superfluo e inutilmente dispendioso, in quanto l'importo non è contestato.

Articolo 3 – Il versamento dell'importo indicato all'art. 1 verrà effettuato dal CREA con bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. ...., previo rilascio del nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, R.D. n. 1611 del 1939.

Articolo 4 – Con la completa esecuzione della presente transazione, ovvero con il pagamento dell'equo premio per Falstaff, .....dichiara di non aver più nulla a pretendere in relazione alla varietà Falstaff, impegnandosi altresì a rinunciare a qualunque pretesa in relazione all'equo premio per le varietà Aida e Bohème.

Roma, .....

CREA

.....

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

